

5353/16
21/12/16REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE DI APPELLO DI ROMA
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenzaSent. N° 5353/16
R. G. N° 388/16

composta dai magistrati:

1. dr. Fabio Massimo Gallo Presidente
 2. dr. Giovanni Pascarella Consigliere rel.
 3. dr. Roberto Bonanni Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 15.12.2016 la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 388 e 390 r. g. sez. lav. dell'anno 2014, vertenti:

la prima

tra
 C G I spa (già O spa), in persona dell'Amministratore Delegato p.t. F
 S , elettivamente domiciliata in Roma, via Gramsci m. 14, presso lo studio dell'avv.
 F H , che la rappresenta e difende giusta procura in margine al ricorso in appello,
 unitamente all'avv. Massimo Goffredo.

Appellante

e
 C.L.T.- C L T s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. G
 S , elettivamente domiciliata in Roma, F V n. , presso lo studio dell'avv. B
 P L , che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di
 costituzione
 R G

Appellati

la seconda

tra
 C.L.T.- C L T s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. G
 S , elettivamente domiciliata in R , P V n. , presso lo studio dell'avv. B
 P L , che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in appello.

E

R G

Appellata-contumace

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 2120/13 del 29.10.2013.

Conclusioni: come da atti di appello e memoria di costituzione della CLT.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Latina, in funzione di Giudice del lavoro, accogliendo la domanda proposta da R G con ricorso depositato il 2.10.2006, ha accertato e dichiarato che tra la ricorrente e la convenuta C G spa (già O spa) si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 13 maggio 2003, con lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni riconducibili al IV livello del CCNL Pubblici Esercizi; per l'effetto, ha ordinato alla predetta società di riammettere la lavoratrice nel posto di lavoro, condannandola al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari alle retribuzioni maturate dal 18.12.2006, data di messa in mora, sino alla effettiva riammissione in servizio, nonché al pagamento di € 7.505,00 a titolo di differenze retributive, oltre accessori e rifusione delle spese di lite, questa in ultime in solido con la C a r.l., di cui era stata disposta la chiamata in causa su istanza della Compass spa.

Il Tribunale ha, in sintesi, ritenuto che:

- ricorreva una ipotesi di illecita intermediazione di manodopera ex art. 1 legge n. 1369/1960, in quanto la ricorrente, pur risultando formalmente socia-lavoratrice della C L T, cui la O spa aveva dato in appalto il servizio di pulizia e sanificazione delle mense gestite presso la J di Latina e presso la Caserma C di Sabaudia, di fatto aveva svolto, giusta quanto riferito dalla teste D. L., attività che esulava dal contatto di appalto, in quanto consistenti nella preparazione di verdure per la cottura e nella sostituzione di personale C. delle attività di servizio dei pasti;
- era, inoltre, emerso che la C. non aveva "fornito nulla di più rispetto a mere prestazioni lavorative, rilevata, in primis, la semplicità ed il carattere routinario delle mansioni disimpegnate, indi, l'assenza di qualsiasi valore aggiunto rispetto a queste ultime, configurante l'apporto dell'impresa appaltatrice", che non aveva fornito alcun particolare "know-how";
- era, infine emerso che "la ricorrente prendeva direttive, oltre che dalla propria "capogruppo", dipendente della C ., anche da cuochi e personale O ., ... essendo verosimile che le attività di pulizia della sale, di lavaggio delle stoviglie, pentole ed attrezzi, nonché di sgombero dei tavoli venissero svolte con il coordinamento del personale incaricato del servizio mensa



(dipendente O), piuttosto che diretta da personale C. ”, in quanto dall'istruttoria era risultato che la presenza di una responsabile della Cooperativa sugli appalti non fosse costante; -neppure ricorreva l'assunzione di un effettivo rischio di impresa da parte della C. , “essendo quest'ultima retribuita semplicemente per l'inserimento di determinati lavoratori nell'ambito dell'attività imprenditoriale della ONAMA spa”.

Contro tale sentenza, notificata l'8.1.2014, C G spa (già O spa) ha proposto tempestivo appello, con ricorso depositato il 7.2.2013, deducendone la erroneità sotto diversi profili.

Non si è costituito l'appellata R G , sebbene ritualmente evocata in giudizio con atto notificato a mezzo posta il 6.3.2014 presso lo studio dei procuratori domiciliatari in prime cure (v. avviso ricevimento).

Si è invece costituita la CLT, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.

Peraltro, la pronuncia di primo grado è stata fatta oggetto di autonoma impugnazione da parte delle stessa C.L.T. a mezzo di ricorso depositato anch'esso il 7.2.2013, affidato a due motivi.

Neppure in tale procedimento si è costituita la R , sebbene ritualmente evocata in giudizio con atto notificato a mezzo posta il 28.12.2015 presso lo studio dei procuratori domiciliatari in prime cure (v. avviso di ricevimento)

Disposta la riunione delle impugnazioni ai sensi dell'art. 335 c.p.c., all'odierna udienza, espletati gli adempimenti previsti dall'art. 437, comma 1, c.p.c., le cause sono state poste in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico articolato motivo di gravame proposto, la C spa ha dedotto che: a) erroneamente il Tribunale aveva ritenuto realizzata una illecita intermediazione di manodopera, atteso che a tale conclusione era pervenuto sulla base dell'erroneo presupposto che attività semplici, richiedenti essenzialmente prestazioni di manodopera, non potessero costituire oggetto di legittimo appalto, mentre invece era sufficiente che tali attività venissero svolte da parte dell'appaltatore con organizzazione autonoma ed assunzione di rischio, come appunto verificatosi nel caso di specie; b) erroneamente il Tribunale aveva affermato che la CLT si era limitata a mettere a disposizione della committente mere prestazioni lavorative, atteso che dalle deposizioni dei testi escussi e dalle stesse dichiarazioni rese dalla R in sede di interrogatorio formale era emerso che i beni e le attrezzature per lo svolgimento del servizio di pulizia e sanificazione erano forniti da detta Cooperativa e che erano dipendenti di quest'ultima a dirigere i lavoratori impiegati negli appalti, il cui numero neppure era predeterminato, essendo sufficiente che esso fosse idoneo all'espletamento



del servizio; c) erroneamente il Tribunale aveva omesso di considerare che dal testimoniale assunto era emerso che, in caso di cattiva esecuzione del servizio, la committente non muoveva direttamente richiami disciplinari nei confronti del personale di C.L.T., ma riferiva ai responsabili di quest'ultima; d) erroneamente il Tribunale aveva affermato che l'appalto non implicava l'assunzione di alcun effettivo rischio di impresa per la C.L.T., atteso che per esso era previsto un compenso forfettario fisso, con il quale doveva garantire l'acquisto degli strumenti e dei materiali necessari e la remunerazione della manodopera impiegata, organizzando i fattori produttivi in maniera tale da assicurare gli standard qualitativi previsti, pena la possibile risoluzione del contratto; e) erroneamente il Tribunale aveva ritenuto provato lo svolgimento di attività che esulavano quelle di pulizia da parte della R_____, atteso che tale circostanza era stata riferita dalla solo teste D_L_____, scarsamente attendibile anche per aver istaurato analoga controversia contro la C_____ spa, essendo, tra l'altro, tali ulteriori attività in ogni caso del tutto irrilevanti in quanto marginali e sporadiche anche alla luce di quanto riferito dalla stessa D_L_____.

Con i motivi di gravame proposti, la C.L.T. ha formulato censure di tenore sostanzialmente analogo a quelle prospettate dalla C_____ spa, in precedenza riassunte, insistendo, in particolare, sul fatto che, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, dal materiale probatorio acquisito era emerso che sia l'appalto presso la J_____ di Latina che presso la Caserma C_____ di Sabaudia erano stati svolti con autonoma organizzazione dei mezzi necessari, con effettivo esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati negli appalti e con effettiva assunzione di rischio di impresa.

2.I motivi, che attesa la loro stratta connessione ben possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

Rileva il Collegio che con contratto dell'1.3.2004 la O_____ spa, aggiudicataria dell'appalto per la gestione del servizio di ristorazione da effettuarsi presso la Caserma C_____ di Sabaudia, affidò in sub-appalto alla CLT "lo svolgimento del servizio di pulizia e sanificazione relativo ad attrezzature produttive, impianti, arredi e locali" di detta caserma.

L'art. 6 di detto contratto prevedeva che CLT avrebbe svolto il servizio "in condizioni di assoluta autonomia organizzativa ed operativa, con esclusione di ogni e qualsiasi ingerenza organizzativa e gestionale da parte di O_____, a ciò non ostando eventuali direttive di massima impartite da O_____, esclusivamente finalizzate ad armonizzare lo svolgimento del subappalto con le esigenze del servizio di ristorazione nel suo complesso"; che "a tal fine CLT avrebbe nominato un proprio responsabile del servizio, il cui compito sarebbe stato quello di impartire istruzioni operative ai



soci-lavoratori; organizzare il servizio ed i turni; coordinare il lavoro; esercitare la potestà disciplinare; istruire i soci-lavoratori.

L'art. 8 prevedeva che gli strumenti di lavoro (grembiuli, spugne strofinacci, scope , guanti detersivi e quant'altro necessario) ed i mezzi finanziari e di trasporto necessari e/o utili per lo svolgimento del servizio dovevano essere di esclusiva proprietà della CLT.

L'art. 11 prevedeva che il compenso era determinato in maniera forfettaria e a corpo, senza alcun riferimento ai mezzi finanziari, ai materiali ed agli attrezzi da impiegare, alle ore necessarie per lo svolgimento dell'incarico o al numero di soci-lavoratori da adibire, essendo questa valutazioni un fatto di pertinenza esclusiva di CLT" (v. doc sub n. 28 f. CLT).

Con contratto dell'1.4.2003 la O , aggiudicataria dell'appalto per la gestione del servizio di ristorazione dal effettuarsi presso la J C sita in Latina, affidò in sub-appalto alla CLT "lo svolgimento del servizio di pulizia e sanificazione relativo ad attrezzature produttive, impianti, arredi e locali presso la mensa aziendale" di detta società.

Anche in tale contratto erano contenute previsioni di tenore analogo a quelle degli artt. 6, 8 e 11 del contratto di sub-appalto relativo al servizio di pulizia presso la Caserma C . (v. contratto sub n. 28 f. CLT)

3.Dalle risposte fornite dall'odierna appellata in sede di interrogatorio formale emerge che:

a) la R , socia-lavoratrice della CLT, per tre mesi prestò servizio presso l'appalto J e successivamente, per circa un anno e mezzo, lavorò presso l'appalto della Caserma C ; che, lavorò, quindi, presso altri appalti CLT sino al 12.8. 2005, allorquando fu destinataria di una delibera di esclusione dalla compagnie sociale per violazione del disposto degli artt. 3, 6, comma e), e 7, commi b) e c) dello Statuto Sociale (v. doc sub n. 40 f. CLT);

b)"per C faceva le pulizie e a Sabaudia aveva anche pelato le patate e servito ai tavoli nelle feste della Caserma";

c) presso gli appalti vi "era un capogruppo dipendente della cooperativa che dava le direttive, prese a sua volta dal personale O ", e diceva cosa fare ai soci-lavoratori della CLT;

d) il personale O , ove riscontrava disservizi, se ne lamentava con la capogruppo e questa, a sua volta, "rimproverava noi".

Ne consegue che già dall'interrogatorio formale della lavoratrice emerge, sebbene la medesima abbia aggiunta che riceveva ordini e richiami " anche dal personale O e dai militari", che l'attività svolta presso gli appalti era di regola organizzata e diretta da personale della CLT e che tale attività consisteva sostanzialmente in pulizie dei locali e delle stoviglie, tant'è che solo in occasioni particolari – le feste della Caserma- la R ha asserito di aver fatto anche altro.



4.Che l'attività della R fosse organizzata e diretta – peraltro, in via esclusiva- da personale della CLT e che a quest'ultima appartenessero i materiali e gli strumenti utilizzati negli appalti sono circostanze confermate:

- a) dal teste F R - responsabile dell'appalto di ristorazione gestito dalla O spa presso la Caserma C, ove il predetto era presente per quattro giorni a settimana e ove egli stesso si recava a mangiare anche per controllare il servizio- il quale ha riferito che le squadre inviate da CLT erano organizzate, coordinate e controllate dai responsabili della Cooperativa; che erano questi ultimi ad organizzare i turni di lavoro del personale della CLT impiegato nell'appalto, ad avere rapporti con i responsabili O per indicazioni circa l'espletamento del servizio, ad intervenire sui soci-lavoratori in caso di disservizi eventualmente segnalati da O e a gestirne i rapporti sotto il profilo amministrativo (ferie, permessi, malattie etc.); che il personale della O e quello della CLT operavano separatamente, in quanto il primo provvedeva alla fornitura del servizio di ristorazione, il secondo interveniva alla fine di tale servizio, occupandosi delle pulizie e dello sgombro; che presso l'appalto in questione era spesso presente, quale coordinatrice per conto della CLT, la sig. ra U ;
- b) dalla teste U A , la quale ha confermato che per conto della CLT dal febbraio 2004 al luglio 2006 aveva coordinato e diretto l'attività dei soci-lavoratori della Cooperativa impiegati presso l'appalto della Caserma C, ove ella era normalmente presente; che le medesime funzioni erano state svolte da P S presso l'appalto J di Latina e da lei stessa, in quanto la prima “ci lavorava fisicamente e lei coordinava dall'ufficio e spesso andava sul posto”; che anche la R era coordinata e diretta esclusivamente dai capogruppo della CLT, i quali erano gli unici ad avere rapporti con i responsabili degli appalti O per quanto concerne la segnalazione di disservizi riscontrati nei servizi di pulizia e sanificazione, a predisporre i turni ed il numero dei soci-lavoratori, in base all'affluenza e alle esigenze; che era la CLT a fornire aspiratori, idro-pulitrici, abiti da lavoro, aspirapolveri, aspiraliquidi, detergenti, scope, panni, sacchi, buste e detergenti;
- c) dal teste B M , cuoco presso la Caserma C all'epoca dei fatti, il quale ha riferito che lui ed il personale O non avevano “ nulla a che vedere “ con i soci-lavoratori della CLT, in quanto il primo si occupava della ristorazione, i secondi “solo delle pulizie” ed anche i turni di lavoro degli uni stavano da una parte, quelli dei secondi in una bacheca loro e non venivano fatti dalla O ;
- d) dalla teste P S , la quale ha confermato che in qualità di capogruppo della CLT- con cui non aveva più rapporti di lavoro- era presente presso l'appalto J e coordinava e dirigeva i



soci-lavoratori che vi prestavano servizio, predisponendone i turni, ivi compresa la R..., la quale faceva il turno serale, “sicchè eseguiva le direttive che le lasciavo”; che appartenevano alla CLT gli strumenti e i materiali utilizzati per l’espletamento del servizio di pulizia; che, ove fossero state riscontrate carenze nel servizio di pulizia, A... Di G... direttore C..., “lo diceva a me, così come me lo dicevano i cuochi ed io lo riferivo alle signore”, ossia alle socie-lavoratrici della CLT impiegate nell’appalto.

5.In punto di diritto, va, anzitutto, ricordato che la Suprema Corte, con riferimento agli appalti cd. labour-intensive, quale quello in esame, ha affermato che “in relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l’ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell’appaltante sulle persone dipendenti dall’altro soggetto (Cass., 3.7.2009, n. 15693, che ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la illiceità dell’appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi di pulizia svolti dai soci lavoratori di una cooperativa a favore di una società alberghiera, senza che fossero sottoposti al potere direttivo della committente che si era limitata a fornire le direttive generali; in senso conforme, Cass., 25.6.2001, n. 8643).

Ha, poi, chiarito che indice dell’assoggettamento dei lavoratori dipendenti dell’appaltatrice alle direttive ed ai poteri gerarchici e disciplinari della impresa appaltante non può considerarsi “la semplice indicazione delle modalità minime indispensabili per rendere, di volta in volta, utile, e ricevibile dall’appaltante, la prestazione finale tra quelle pattuite con l’appalto di servizi, per la necessaria coordinazione tra i servizi appaltati e le attività proprie dell’impresa appaltante, soprattutto quando non sia dedotto (nè comunque accertato) che l’eventuale trasgressione di tale indicazione, anziché fonte, anzitutto, di responsabilità contrattuale della appaltatrice nei confronti dell’appaltante fosse stata prevista quale generatrice di responsabilità disciplinare del lavoratore nei confronti di quest’ultima, anziché nei confronti dell’altra, di talché, conclusivamente, il controllo sull’attività non attiene tanto alla persona quanto all’esecuzione del servizio appaltato (v. Cass., 30.12.2003, n.19860; Cass., 6.6.2011, n. 12201, ove si precisa che “non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell’appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di



svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto”).

Sotto altro profilo, i Giudici di legittimità hanno affermato che “costituisce, oramai, principio di diritto vivente, nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, la utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante da luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dalla L. n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore” (v. Cass., 15.7.2009 n. 16488 e precedenti ivi richiamati).

.Per meglio delimitare la portata di tale principio, appare opportuno ricordare che, in applicazione dello stesso, la Suprema Corte ha confermato la sentenza dei giudici di merito che aveva escluso la sussistenza di una ipotesi di interposizione fittizia in fattispecie in cui l'appaltatore del servizio di pulizia di autobus si avvaleva dell'impianto fisso di pulizia fornito dall'appaltante e presente nell'autorimessa di proprietà di quest'ultimo, ma forniva tutti gli altri strumenti e materiali di lavoro per la pulizia dell'autorimessa e degli autobus ed era dotata di autonoma organizzazione imprenditoriale (v. Cass.13.2.2004 n. 2852).

6.Applicando i principi anzidetti al caso di specie e tenuto contro degli elementi emersi dalle concordi deposizioni in precedenza richiamate, ritiene il Collegio che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale non possa essere condivisa, in quanto contrastante con i primi e basata su una erronea valutazione delle seconde, atteso che presso entrambi gli appalti ove prestò servizio la R era la CLT ad organizzare i mezzi necessari per l'espletamento del servizio ricevuto in sub-appalto, ad esercitare il potere direttivo ed organizzativo nei confronti dei lavoratori utilizzati in detti appalti, a fornire i beni strumentali necessari, fornendo, quindi, un risultato produttivo autonomo attraverso un autonoma struttura imprenditoriale, la cui sussistenza risulta confermata anche dalla documentazione in atti , da cui emerge che detta Cooperativa era titolare di molteplici contratti di appalto e sub-appalto conclusi con soggetti diversi dalla O spa (v. doc. sub n.27 f. CLT).

6.1.A diversa conclusione non può pervenirsi sulla base dell'unica deposizione contrastante con il quadro probatorio in precedenza delineato, ossia quella di D A . Tale deposizione, infatti, risulta scarsamente attendibile sia perché all'epoca in cui fu resa la D aveva pendente analogo giudizio nei confronti della C spa, ove aveva indicato come teste la R medesima; sia perché la teste ha riferito di una adibizione della R ad attività esulanti dal servizio di pulizia e di interferenze del personale O in termini molto più ampi di quanto



riferito dalla stessa odierna appellata in sede di interrogatorio formale; sia perché la ricostruzione delle modalità di espletamento del servizio di pulizia oggetto dei due appalti in questione, operata dalla teste D. L. , risulta smentita anche dalla sentenza del Tribunale di Latina n. 2342/2011, che ne ha rigettato la domanda (v. sentenza citata allegata alle note autorizzate depositate da C spa in prime cure).

6.2.Rileva, d'altro canto, il Collegio che anche l'eventuale svolgimento da parte della R di compiti esulanti dal servizio oggetto del contratto di sub-appalto relativo alla Caserma C , in quanto del tutto episodio e marginale, sarebbe irrilevante ai fini che qui interessano.

Deve, invero, ricordarsi che la Suprema Corte ha dato risposta negativa al quesito se la fattispecie della illecita intermediazione di manodopera “possa ritenersi realizzata quando, stipulato un contratto di appalto per un certo servizio da svolgere con una determinata prestazione (pulizia locali) alcuni dipendenti dell'appaltante utilizzino i dipendenti dell'appaltatore per altre prestazioni (lavori archivistici), non previste nel contratto d'appalto”.

Hanno, infatti, affermato i Giudici di legittimità:

“Quando, come nella specie, il soggetto appaltante sia un'impresa costituita in forma societaria, le sole attività, negoziali e materiali rilevanti sono quelle compiute dagli organi deputati a formare ed estrinsecare la volontà della società, nonché a rendere imputabile alla medesima le attività compiute.

... Da ciò consegue che, nei casi in cui l'attività svolta, di fatto, dal dipendente dell'appaltatore sia diversa da quella prevista nel contratto d'appalto, non trovano applicazione l'art. 1 cit., comma 5 il quale non può essere applicato neppure quando, come nella fattispecie all'esame della Corte, l'iniziativa per affidare al lavoratore quelle attività sia assunta da dipendenti dell'appaltante, dei quali non sia stata accertata la competenza a stipulare contratti di lavoro subordinato o, per lo meno, ad adibire di fatto i lavoratori dipendenti a mansioni diverse da quelle per le quali essi siano stati assunti” (v. Cass., 11.4.2013, n. 8863).

Pertanto, anche in applicazione di tale principio, che conserva la sua validità anche nel regime introdotto dall'art. 29 D.lgs. n.276/2003, lo svolgimento occasionale da parte dell'appellata di una marginale incombenza esulante dal contratto di appalto non potrebbe comunque portare alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato in capo alla C spa, non risultando in alcun modo provato che essa sia stata svolta su ordine o previa autorizzazione di soggetti che avessero il potere di assumere obbligazioni in nome e per conto di detta società ovvero di adibire i lavoratori inviati dal sub-appaltatore ad attività esulanti da quelle previste dal contratto di sub-appalto.



7.Osserva, infine, il Collegio che, contrariamente a quanto apoditticamente affermato nella sentenza impugnata, le condizioni pattuite nei contratti di sub-appalto erano tali da far permanere in capo alla CLT un effettivo rischio economico, rappresentato dalla eventualità che, mediante il corrispettivo complessivamente concordato "in maniera forfetaria ed a corpo", essa non riuscisse a coprire i costi da sostenere per l'acquisto dei beni strumentali, per la remunerazione della manodopera necessaria, per gli oneri vari connessi ad una efficiente organizzazione ed erogazione del servizio che si era impegnate a fornire.

Alla luce delle considerazioni esposte, il gravame deve, dunque, essere accolto, con conseguente integrale rigetto della domanda proposta dall'appellata R... C... con il ricorso di primo grado, risultando assorbita ogni altra questione.

8.Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza nei rapporti tra la C... spa e la R..., mentre ricorrono i presupposti per disporne la integrale compensazione nei rapporti tra tutte le altre parti alla stregua del disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, risultante dalle modifiche sostitutive introdotte dall'art. 2 legge 28 dicembre 2005, n. 263, anche in considerazione del fatto che nessuna domanda la R... ha mai proposto nei confronti della Cooperativa, evocata in giudizio su istanza della C... spa.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:


Accoglie gli appelli e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente la domanda proposta da R... G... con il ricorso di primo grado.

Condanna R... G... alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi in favore della C... G... I... spa, che liquida in complessivi € 2.855,00 per il primo ed in complessivi € 3.415,00 per il secondo, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%.

Compensa le spese di entrambi i gradi nei rapporti tra le altre parti

Così deciso in Roma, il 15.12.2016


Il Consigliere est.



CANCELLERIA
Anna Abbate

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 DIC 2016

Il Presidente.



CANCELLERIA
Anna Abbate